



## Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto	TABBITA	Presidente
Paolo	PELUFFO	Consigliere
Nicola	BONTEMPO	Consigliere, Relatore
Laura	D'AMBROSIO	Consigliere
Marco	BONCOMPAGNI	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere

nell'adunanza del 29 settembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere come *infra* meglio indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO nella camera di consiglio del 29 settembre 2016 il relatore Cons. Nicola Bontempo;

**RITENUTO IN FATTO**

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 19.07.2016, pervenuta il 20.07.2016 (prot. n. 4429), ha nuovamente inoltrato a questa Sezione la nota in data 28 giugno 2016, s.n. di prot. - già trasmessa l' 1.07.2016 e ritirata per "errori nella trasmissione formale" della stessa, giusta nota del Presidente del C.A.L. 11 luglio 2016 s.n. di prot., pervenuta in pari data (prot. n. 4197) - con la quale il Sindaco di Pisa fa richiesta, ex art.7 l. n. 131/2003, del parere di questa Sezione sulla misura dell'indennità dell'amministratore unico di una società a partecipazione pubblica, e segnatamente sull'applicazione dell'art. 4, commi 4-5, d.l. n. 95/2012 s.m.i. (secondo cui dall' 1.1.2015 i compensi degli amministratori, tra l'altro, delle società a totale partecipazione pubblica, non può superare l' 80% del costo sostenuto nel 2013).

Riferisce, in particolare, il richiedente: che il 17.12.2012 l'assemblea societaria deliberava il compenso per l'amministratore unico in €. 24mila annui; che poi alla riunione del 25.09.2013, l'assemblea, poiché dilatatisi i tempi di scelta del socio privato la società non aveva ancora entrate proprie, su proposta dell'amministratore riduceva i compensi "ripartendo la somma di €. 24.000, in tre annualità, a copertura quindi degli esercizi 2012, 2013 e 2014, con un importo annuo lordo di €. 8.000,00"; che, di fatto, l'amministratore unico percepiva, il 15.05.2015, solo €. 16mila, rivenienti dal bilancio 2013, per il 2012 e 2013, e rinunciava al compenso per il 2014; che nessuna somma in merito veniva appostata nei bilanci 2014 e 2015; che nell'assemblea dell'11.05.2016 il comune richiedente, con altri, intendeva deliberare un compenso dell'amministratore unico come quello deliberato nel 2012 (€. 24mila), ritenuto congruo, essendo venute meno le circostanze che avevano indotto l'amministratore a proporre egli stesso, per senso di responsabilità, la temporanea riduzione; che "alcune disposizioni di legge [...] se interpretate restrittivamente (ed in maniera secondo noi non corretta), parrebbero impedire tale risultato" sicché l'assemblea soprassedeva "riservando la decisione all'esito del parere che il comune di Pisa si è fatto carico di richiedere a Codesta Ill.ma Corte".

Tutto ciò premesso, il richiedente interroga questa Sezione per sapere: (a) se per "costo complessivamente sostenuto" debba intendersi il compenso di fatto pagato nel 2013 o quello deliberato per il 2013 ma pagato negli anni successivi; (b) nel primo caso, se, ove nulla sia stato erogato nel 2013 (e negli anni precedenti) si possa determinare il compenso in base all'art. 1, comma 725, l. n. 296/2006 (i.e. massimo 70% dell'indennità del sindaco); (c) nel secondo caso, se in presenza di una società che solo dopo il 2013 abbia incrementato la sua attività (e le connesse responsabilità dell'amministratore unico) e che nel 2013 abbia deliberato un compenso ridotto in ragione delle minori attività da svolgersi all'epoca, si possa dare dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 95/2012 un'interpretazione ("costituzionalmente orientata" dice il richiedente) che consenta di assumere a base di calcolo per la riduzione ivi prevista "il compenso deliberato in favore dell'amministratore nelle annualità immediatamente precedenti il 2013".

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo consolidati orientamenti dell'A.G. contabile circa i pareri ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla

legittimazione del richiedente), e sul piano oggettivo (l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l'oggetto degli stessi).

Tuttavia, nel caso di specie, la Sezione ritiene di poter prescindere dall'esaminare i profili inerenti l'ammissibilità soggettiva e l'ammissibilità oggettiva per inerenza alla materia 'contabilità pubblica', dal momento che la richiesta è da ritenersi *prima facie* inammissibile sul piano oggettivo per la pregiudiziale e dirimente considerazione che essa si riferisce a concreta e specifica (anzi concretissima e specificissima) vicenda gestionale *in itinere*, talché l'eventuale parere della Corte si inserirebbe inammissibilmente nell'attività amministrativa in corso (al punto che, come risulta dalla richiesta, le deliberazioni sul punto da parte dell'assemblea della società mista di cui trattasi, formalmente convocata e regolarmente riunita, sono state rinviate proprio al fine, ed in attesa, di acquisire l'avviso di questa Corte, che il richiedente comune di Pisa si onerava di interpellare).

Di tale circostanza si mostra consapevole lo stesso richiedente, il quale si dà infatti espressamente carico di spiegare perché a suo giudizio la richiesta rivestirebbe una portata ampia e generale nonostante muova da uno specifico caso concreto, all'uopo svolgendo argomenti che non colgono nel segno. Invero, troppe e troppo specifiche sono le circostanze del caso di specie (a principiarsi dalla sostanziale attribuzione al parere della Corte di una inequivoca valenza endoprocedimentale: v. *supra*) per potersi condividere la prospettazione del richiedente. Non è chi non veda, infatti, come la richiesta - relativa alla concreta applicazione a un caso peculiarissimo di norme sulla cui interpretazione già esistono peraltro consultazioni di altre Sezioni regionali, che, tra l'altro, hanno motivatamente evidenziato l'insussistenza di "*spazi ermeneutici tali da consentire di tenere in conto le peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, abbiano concorso a quantificare gli importi "sostenuti" in misura ridotta rispetto alle originarie "spettanze".*" (Sez. Emilia-R., n. 120/2015/PAR) - ben lungi dal veicolare la individuazione di una (del resto esistente) *regula juris* generale e astratta, come assume comprensibilmente il richiedente, è in realtà oggettivamente volta ad ottenere dalla Corte la risoluzione di un caso concreto (per di più indirizzando in un senso o nell'altro le determinazioni che i soci della spa mista debbono assumere nell'ambito dell'assemblea, previamente avallando uno specifico comportamento piuttosto che un altro) attraverso la individuazione di una sorta di *jus singulare*.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di Pisa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2016.

Il relatore  
f.to Nicola Bontempo

Il presidente  
f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2016

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli